

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5678 del 05/11/2018
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO BARBIGARECCIO IN LOC CASALE COMUNE DI ALBARETO (PR) PER USO IDROELETTRICO ED IRRIGUO CONSORZIO COMUNALIE PARMENSI_PRAT PRPPA0131
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5906 del 05/11/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”,

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”,
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1792/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1415/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)” e le s.m.i. intervenute con la deliberazione n.3/2017 e n.4/2017,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la Determinazione dirigenziale 26 settembre 2017, n.100(Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio” ai sensi dell’art.18 della L.R. n.43/2001).

PREMESSO CHE:

- con determinazione regionale n.004926 del 14/04/2005, è stato rilasciato al Consorzio Comunalie Parmensi il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico ed irrigazione agricola, dal Rio Barbigareccio in località Casale, nel comune di Albareto (PR), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare;
- con determinazione regionale n.000719 del 24/01/2008, è stato rilasciato al Consorzio Comunalie Parmensi il rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico ed irrigazione agricola dal Rio Barbigareccio, in loc. Casale nel comune di Albareto (PR), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica PRPPA0131;
- con nota pervenuta in data 22/12/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0891091 del 29/12/2015, il Consorzio Comunalie Parmensi ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;

DATO ATTO CHE:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
- salto lordo 135,90 m;
- portata massima 80 l/s e portata media 50 l/s;
- potenza nominale di concessione 66,62 kW;
- potenza installata 90 kW;
- produzione attesa 389.060 kW
- periodo di funzionamento: da ottobre a maggio;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Albareto (PR), su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 41 mapp.le 383 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM-RER presa: X=557.418,Y=921.043;

- l'opera di presa consiste in una derivazione di acqua superficiale dal Rio Barbigareccio, ubicata in comune di Albareto (PR) loc. Casale, da assoggettare a semplice manutenzione per garantire il deflusso della portata minima vitale costante per la conservazione dell'ecosistema;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

CONSIDERATO CHE:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n.004926 del 14/04/2005 nella misura di 10 l/s, debba essere aggiornato ai sensi della DGR n.2067/2015, nella misura di 10 l/s nel periodo estivo e di 14 l/s nel periodo invernale. In nessun periodo dell'anno si dovrà riscontrare un valore minimo a quanto stabilito sia per effetto della derivazione per produzione di forza elettromotrice che della derivazione per uso irriguo.

DATO ATTO INOLTRE:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico, da ottobre a maggio, per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento e ad uso irrigazione agricola, da giugno a settembre, per cui il canone è fissato ai sensi della D.G.R. 1792/2016;
- che in corso di istruttoria di rinnovo è stato richiesto il parere di competenza all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PGDG/2016/0009227 del 15/12/2016) e che in data 20/02/2017 prot. n.PGDG/2017/0001652, visti gli elaborati tecnici, l'esito del sopralluogo effettuato in data 08/02/2017 e il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive

modifiche ed integrazioni, la sopracitata Agenzia “esprime il NULLA OSTA ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, al rinnovo della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali dal Rio Barbigareccio per uso idroelettrico ed irriguo in loc. Casale, comune di Albareto (PR). Resta inteso che tutte le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, rivolte al mantenimento dell'efficienza dell'opera di presa sul Rio Barbigareccio nonché su tutte le altre opere facenti parte della concessione saranno a carico del titolare della concessione medesima”;

- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00 effettuato in data 17/12/2015;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2018, anno per il quale l'importo è fissato nella misura complessiva di € 1.247,87 di cui € 947,80 per uso idroelettrico, € 68,00 per i 17.000 mc/annui assentiti nella precedente concessione per uso irriguo e € 232,07 per occupazione con scarico in area demaniale;
- che in data 09/05/2017 il richiedente ha regolarizzato la sua posizione rispetto a quanto dovuto per occupazione e scarico in area demaniale per le annualità dal 2005 al 2016;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 24/04/2005 nell'importo di € 814,43 e successiva integrazione di € 133,01, è stato aggiornato rispetto al canone 2018 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 300,43, per un totale di € 1.247,87;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

1. di riconoscere, al Consorzio Comunalie Parmensi C.F. 80005230349 con sede legale in Borgo Val di Taro (PR), via Battisti 83/B e sede operativa in via Nazionale n.90 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Rio Barbigareccio, in località Casale

del comune di Albareto (PR), per uso idroelettrico ed irriguo, già concessa con determinazione n. 004926 del 14/04/2005 e successivo rinnovo con determinazione n.000719 del 24/01/2008;

2. di stabilire che il prelievo per uso idroelettrico è esercitato nel periodo da ottobre a maggio con una portata massima di 80 l/s e portata media pari a 50 l/s per produrre, con un salto di 135,90 m, una potenza nominale di 66,62 kW e che il prelievo per uso irriguo è esercitato nel periodo da giugno a settembre con una portata massima pari a 5,00 l/s per un volume annuo ricalcolato, sulla base della DGR 1415/2016, in 7.229 mc/anno ;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
4. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 000719 del 24/01/2008 e n. 004926 del 14/04/2005 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo, come già sottoscritto dal concessionario in data 30/10/2018;
5. di dare atto:
 - che il canone relativo all'anno 2018 per l'utilizzo della risorsa idrica agli usi assentiti, pari ad € 947,80 per l'uso idroelettrico, € 68,00 per i 17.000 mc ad uso irriguo ed € 232,07 per occupazione con scarico in area demaniale, è già stato versato nella misura di € 1.247,87 in quanto l'uso irriguo è stato calcolato sul volume precedentemente assentito e già utilizzato nella stagione irrigua;
 - che i canoni annuali successivi al 2018, calcolati sulla base dei kW assentiti e dei mc assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 1.247,87, è già stato conguagliato col versamento di € 300,43;

- sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- 6. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- 7. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- 9. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 10. di notificare il presente atto a mezzo PEC al Consorzio Comunalie Parmensi;
- 11. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Barbigareccio per uso idroelettrico ed irriguo, richiesto dal Consorzio Comunalie Parmensi (C.F.80005230349) con istanza presentata in data 22/12/2015 e protocollata con n.PG.2015.0891091 in data 29/12/2015 (Prat. N. PRPPA0131).

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile per uso idroelettrico con prelievo limitato al periodo da ottobre a maggio: portata massima pari a 80,00 l/s (0,80 mod. massimi) e portata media derivabile pari a 50,00 l/s; qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Quantità di acqua derivabile per uso irriguo con prelievo limitato al periodo da giugno a settembre: 7.229 mc/anno, pari ad una portata massima di 5,00 l/s (0,05 mod. massimi) sulla base del ricalcolo effettuato con la DGR n.1415/2016.

ART.2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata per produrre, con un salto di m 135,90, la potenza nominale di kW 66,62 per uso idroelettrico nel periodo da ottobre a maggio e nel periodo da giugno a settembre per irrigazione di terreni aventi diritto appartenenti alla locale Comunalìa e per il vivaio composto da n.4 serre aventi superfici complessiva pari a 1430 mq, utilizzate per la semina in alveoli di polistirolo di piante officinali biologiche.

L'energia prodotta dalla centralina idroelettrica sarà impiegata prioritariamente per le necessità del centro di moltiplicazione di piante officinali in Casale d'Albareto, di proprietà del Consorzio istante, costituito da serre per la produzione di piantine biologiche destinate al trapianto in pieno campo; l'uso concreto è quello per forza motrice, illuminazione, raffreddamento e raffrescamento

delle serre mediante pompe di calore.

ART.3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

1. L'opera di presa è ubicata in comune di Albareto (PR) loc. Casale e risale al 1986 e consiste in una traversa preesistente da sottoporre a semplice manutenzione, canale di adduzione e condotta forzata completamente interrata Ø 225 mm, in tubazione in PVC Ø 225 mm, che è stata collegata ad altra condotta di lunghezza di ulteriori 400 m. La tubazione dello scarico ha un diametro esterno di 60 cm. L'opera di presa è situata in loc. Casale d'Albareto ed insiste alla quota di 736 m s.l.m. sul foglio n.41, mappale n.383 del C.T. del comune di Albareto, proprietà del Demanio dello stato, alle seguenti coordinate UTM-RER: X=557.418Y=921.043.
2. L'occupazione demaniale e le opere dovranno essere conformi agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

ART. 4

PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO, INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

1. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle

direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

2. Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
3. Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
4. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
6. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a

semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

ART. 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
2. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.
3. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.
4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
5. Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e

comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.
8. Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
9. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi

quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

- 10.** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 11.** L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 12.** La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
- 13.** Il Concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n.2067/2015: ovverosia nella misura di 10 l/s nel periodo estivo e 14 l/s nel periodo invernale. Tale prescrizione dovrà essere garantita mediante un sistema

fisso di rilascio del DMV posizionato sull'opera di presa, sistema che, laddove non presente, dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario entro sei mesi dalla notificazione del presente provvedimento con successiva comunicazione di adempimento al Servizio concedente.

14. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
15. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

ART. 6

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE ESPRESSO DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

“In riferimento alla richiesta emarginata, relativa al rilascio di Nulla Osta idraulico al rinnovo della derivazione in oggetto, pervenuta in data 16 dicembre 2016 prot.PC/46637;

Visti gli elaborati tecnici allegati;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo servizio in data 08/02/2017;

Visto il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni, si esprime NULLA OSTA ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, al rinnovo della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali dal

Rio Barbigareccio per uso idroelettrico ed irriguo in loc. Casale del comune di Albareto. Resto inteso che tutte le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, rivolte al mantenimento dell'efficienza dell'opera di presa sul Rio Barbigareccio nonché su tutte le altre opere facenti parte della concessione saranno a carico del titolare della concessione medesima”.

ART. 7

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.
2. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001.
3. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 8

CANONE DELLA CONCESSIONE E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
2. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

RINNOVO

1. Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.
2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale

interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 10

SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda; destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; mancato pagamento di due annualità del canone; decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.
2. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa.

ART. 12

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e

dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti. Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed ArpaE- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.